



C.L.N.
Corpo dei Volontari della Libertà
C.M.R.P.



Oggetto: Giustizia partigiana
AI COMANDI DIPENDENTI

Sono giunte a questo C.M.R.P. alcune segnalazioni di esecuzioni di supposti collaborazionisti e di presunti traditori e spie, eseguite su ordine di subordinati e senza che fosse stata prima pronunciata sentenza di condanna da parte del Tribunale Partigiano. - In un caso il comandante che aveva dato l'ordine di esecuzione ha tentato di giustificare la disposizione asserendo che non gli era possibile costituire un collegio giudicante perchè i dipendenti temevano, ponendo la loro firma in calce alla sentenza, di essere chiamati più tardi a rispondere di giudizio illegale.

Siffatti procedimenti, specialmente se il movente fosse quello di rifiuto di responsabilità, sono assolutamente pregiudizievoli perchè antisociali e antidemocratici, a prescindere dal discredito che gettano sul movimento partigiano cui si muoverebbe l'accusa di ripetere i procedimenti settari del fascismo che elimina senza processo i testimoni incómodi e gli accusatori di domani. - Questo Comando, sapendo che nella lotta serrata condotta contro gli avversari senza scrupoli e senza coscienza, la grazia di un traditore e il perdono concesso a una spia possono rappresentare la perdita di decine di patrioti, ha ordinato nei giudizi la più inesorabile severità, ma tra severità ed arbitrio esiste una differenza abissale. La prima è imposta dalla necessità di salvare fisicamente la collettività, la seconda danneggia moralmente la stessa collettività, portando confusione tra onesti e disonesti, tra legalità e arbitrio.

Si aggiunga che in periodi cospirativi la vita "apparente" può essere diversa da quella "reale": particolari necessità possono, infatti, imporre la presenza nel campo nemico di elementi propri che disimpegnano compiti delicati e pericolosi.

Ciò premesso, si dispone:

a) All'infuori dei casi previsti dal codice penale militare per cui l'immediato uso delle armi è dovere, più ancora che diritto del comandante (rivolta armata, codardia in combattimento, ecc.) nessuna sentenza capitale deve aver corso senza l'emanazione di sentenza pronunciata dal Tribunale partigiano (Presidente e due o quattro giudici).

b) Nel caso in cui l'imputato sia latitante si pronuncerà giudizio in contumacia, sentiti i testi di accusa e di difesa.

c) Quando si tratti di giudizi su presunti collaborazionisti o traditori, si dovranno sentire, sempre che possibile, elementi del C.L.N. locale, che siano in misura di fornire dati di accertamento e di valutazione.

d) Di ogni giudizio - compresi quelli in contumacia - sarà compilato verbale con firma autografa dei giudici (nome di copertura: il nome reale dovrà per altro essere noto al comandante di divisione o di brigata autonoma che ha ordinato il giudizio.)

e) Delle sentenze capitali va fatto stralcio da pubblicare nella zona in cui la condanna è stata eseguita.

Con sua deliberazione il C.M.R.P. ha deciso che la responsabilità dell'amministrazione della giustizia partigiana sia attribuita ai Coman-

di di Divisione o di Brigata autonoma, senza facoltà di delegarla a comandi di unità minori.

In proposito il G.M.R.P. ritiene opportuno rammentare che il rifiuto della responsabilità contrasta con l'essenza stessa del Comando, così come non può essere portata a giustificazione la scarsa obbedienza dei dipendenti. In questo caso il comandante:

- o espelle dal nesso delle formazioni dipendenti il ribelle, dandone comunicazione - per via gerarchica - a questo Comando che provvederà a notificare l'espulsione a tutte le formazioni;
- o rassegna al superiore gerarchico le proprie dimissioni in quanto, mancando dei mezzi di coazione, non è in misura di comandare.

0-000

Il contenuto della presente circolare deve avere la massima diffusione e ciascuno deve essere edotto che di tutta l'attività partigiana svolta dovrà a suo tempo personalmente rispondere perchè gli siano riconosciuti i meriti acquisiti o per subire la punizione del danno apportato.

